



**L'AVVOCATO TELEMATICO
(suo malgrado)**

Le dichiarazioni di Conformità con la riforma Cartabia

Avv. Martina Colussi

a cura della Commissione Informatica
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone

Le norme

- ✓ D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, G.U. 17 ottobre 2022, n. 243, suppl. ord. 38/L

Il decreto legislativo 149/2022 ha dato attuazione alla legge delega n. 206/2021 di riforma del processo civile.


La riforma prevede, tra l'altro, la modifica delle Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, cui è stato aggiunto il Titolo V-ter Disposizioni relative alla giustizia digitale.

Le novità relative alle attestazioni di conformità a seguito delle modifiche sono entrate in vigore dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Le norme

- Art. 196-octies Disp. Att. C.p.c.
- Art. 196-novies Disp. Att. C.p.c.
- Art. 196-decies Disp. Att. C.p.c.
- Art. 196-undecies Disp. Att. C.p.c.
- Art. 3-bis, comma 2, l. n. 53/1994


Il nuovo art 196-octies

- Riguarda  il potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
- Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall'allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono
- Ha preso il posto, dal 28 febbraio 2023, dell'art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. n. 179/2012 (abrogato ex art. 11 D.Lgs. n. 149/2022)
- l'unica novità è che il potere di attestazione è attribuito anche al liquidatore giudiziale il quale potrà esercitarlo anche in riferimento agli atti allegati alle comunicazioni telematiche.
- Nota: Le disposizioni di cui all'articolo 196-octies NON si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

Il nuovo art 196-octies

- Gli avvocati hanno un limitato potere di autenticazione degli atti processuali. Limitato, in quanto la norma opera con esclusivo riguardo agli atti che sono "prelevabili" dal fascicolo informatico come ben si desume dal tenore letterale della disposizione: : *"Il difensore, [...] possono estrarre con modalità telematiche [...] ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico"*
- la copia che potrà essere dichiarata conforme (cartacea o informatica che sia) ai sensi della disposizione richiamata è solo quella estratta dal fascicolo informatico a seguito dell'accesso eseguito tramite business key o smart card di autenticazione e successivo download del file o quella estratta dalla comunicazione o notificazione di cancelleria (estratta a sua volta dal fascicolo informatico).


L'art. 196-novies

- Riguarda  il potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti
- dal 28 febbraio 2023 ha preso il posto dell'art. 16 decies, D.L. n. 179/2012 (abrogato ex art. 11, D.Lgs. n. 149/2022)
- La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento


L'art. 196-novies

- Si trasferisce (e ribadisce) nella nuova norma il medesimo potere del difensore allorquando, nei procedimenti di espropriazione forzata, in fase di iscrizione a ruolo del procedimento, deve depositare le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518 c.p.c., sesto comma (processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto), 543 c.p.c., quarto comma (atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto), e 557 c.p.c., secondo comma (titolo esecutivo, precetto, atto di pignoramento e nota di trascrizione).
- **Prima** dell'art. 196-novies, il potere (dovere) di attestare la conformità in riferimento ai procedimenti di espropriazione forzata era contenuta nell'art. 16 bis, comma 2, D.L. n. 179/2012 (abrogato ex art. 11, D.Lgs. n. 149/2022).

L'art. 196-decies

- Riguarda  il potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario
- E' una vera e propria NOVITA'
- il potere dell'avvocato (del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente del consulente tecnico, del professionista delegato, del curatore, del commissario giudiziale e del liquidatore giudiziale) di attestare la conformità, viene esteso anche all'ipotesi in cui venga trasmessa all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme

L'art. 196-undecies

- Riguarda  le modalità dell'attestazione di conformità
- prende il posto dell'art. 16 undecies del D.L. 179/2012 (abrogato ex art. 11 D.lgs. n. 149/2022)
- anche dopo la sua entrata in vigore, il 28 febbraio 2023, le modalità per attestare le conformità rimarranno esattamente quelle già previste dalla precedente norma
- A fronte della medesima modalità di attestazione, per i procedimenti instaurati prima del 28 febbraio 2023 va indicata la vecchia norma, D.L. 179/2012 (art. 35, comma 1 D.lgs. n. 149/2022), mentre per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 va indicata la nuova norma, 196-octies disp. att. c.p.c.

L'art. 196-undecies – testo della norma

L'attestazione di conformità della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.

L'attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico.

Nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

*Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è **inserita nella relazione di notificazione**.*

I soggetti di cui agli articoli 196-novies e 196-decies, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle predette disposizioni, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

L'attestazione di conformità, le regole:

- Va apposta in calce o a margine della copia o, alternativamente, su foglio separato ma congiunto materialmente alla copia se analogica
- se riguarda un documento informatico va apposta nel medesimo documento informatico
- Se la copia è destinata alla notifica l'attestazione va fatta nella relata di notifica
- Rimane ferma ovviamente la necessità di indicare nelle attestazioni di conformità effettuate su documento informatico separato o nelle relate di notifica una **breve descrizione** e il **nome dei file** di cui viene attestata la conformità
- Nel momento in cui attesto la conformità ai sensi degli art. 196-novies e 196-decies sono un pubblico ufficiale a tutti gli effetti

Esempi di attestazione di conformità

- Per COPIA ANALOGICA in calce all'atto o su foglio separato
- Per COPIA INFORMATICA in calce all'atto

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto avvocato Nome Cognome del Foro di XXXXXXXX, cod.fisc. CGN NMO 00A00 A000A, procuratore domiciliatario di CLIENTE, cod. fisc. XXX XXX 00X00 X000X, attesta che il (ricorso ed il decreto ingiuntivo n. 0000/2014: ad esempio) riprodotto/i nella presente copia su supporto analogico-cartaceo/informatico è/sono stato/i estratto/i dal fascicolo telematico della causa civile iscritta presso il Tribunale di XXXXXXXX al 0000/2014 R.G.C.C. ed è/sono conforme/i al/i corrispondente/i atto/i contenuto/i nel fascicolo informatico predetto.

Luogo, lì data.

Avv. Nome Cognome

In caso di copie digitali va aggiunta la firma digitale

Esempi di attestazione di conformità

- NELLA RELATA DI NOTIFICA, dopo la relata aggiungere:

ATTESTO (per copia telematica di originale telematico)

che la copia informatica (inserire il nome del file che si allega) allegata è conforme all'originale telematico (inserire breve descrizione dell'atto) estratto dal fascicolo informatico RG XXX/2023 del Tribunale di XXXX.

ATTESTO (per copia telematica di originale cartaceo)

che la copia informatica (inserire il nome del file che si allega) allegata è conforme all'originale analogico o alla copia conforme analogica del (inserire breve descrizione dell'atto) dal quale è estratta.

Il potere di autenticazione dei titoli stragiudiziali notificati con PEC

L'avvocato **ha il potere** di autenticare i titoli stragiudiziali- notificati a mezzo PEC ex art 3-bis, comma 2, l. n. 53/1994.

CASO: Con comunicato relativo al potere di attestare la conformità della trascrizione delle cambiali nel precetto, pubblicato il 2 agosto 2023, l'Organismo Congressuale Forense ha incidentalmente sottolineato che il Ministero sostiene **anche l'insussistenza di un generale potere dell'avvocato di autentica dei titoli stragiudiziali** sulla base del fatto che "l'art. 3-*bis* l. n. 53/1994 determina le modalità di attestazione della conformità degli atti da notificarsi facendo riferimento all'art. 196-*undecies* disp att. c.p.c., ma il capo II, titolo V-*ter* delle predette disposizioni non fa esplicito riferimento ai titoli esecutivi di natura stragiudiziale, i cui originali non si trovano nei fascicoli telematici.

Il Ministero opera una pericolosa confusione fra i due principi e non tiene conto del fatto che: il potere di attestazione della conformità di qualsiasi atto notificato via PEC viene attribuito all'avvocato dallo stesso art. 3-bis, comma 2, l. n. 53/1994 – che richiama l'art. 196-undecies delle disp. att. solo per le modalità di attestazione – e non va ricercato, come fa il Ministero, nel capo II del titolo V-ter delle disp. att. c.p.c.

Art. 3-bis, comma 2, l. n. 53/1994:

«Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata»

L'Organismo Congressuale Forense ha chiesto che il Ministero provveda a rettificare, con il mezzo che riterrà più idoneo quanto affermato nella circolare del 19 giugno 2023, prima che l'erronea interpretazione della norma possa provocare disguidi e pregiudizi ai diritti dei creditori procedenti.



L'AVVOCATO TELEMATICO
(suo malgrado)

Le dichiarazioni di Conformità con la riforma Cartabia

Grazie per l'attenzione

Avv. Martina Colussi

*a cura della Commissione informatica
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone*